

(N. 1235)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1955

Estensione delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera *b*), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le norme contenute nella legge 23 aprile 1949, n. 165 ha assunto particolare rilievo quella prevista all'articolo 9 per la sua portata innovativa del sistema legislativo disciplinante i miglioramenti fondiari.

Dispone il citato articolo 9 che « rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive integrazioni e modificazioni, sia agli effetti delle

disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti e le attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un

complesso organico unitario, nonché le opere, gli impianti ed il macchinario di cui all'articolo 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole ivi compresi i consorzi agrari, stabilimenti per la conservazione, la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ».

Con la norma contenuta nella lettera a) il legislatore ha inteso riconoscere esplicitamente il carattere di opere di miglioramento fondiario alle attrezzature ed agli impianti aziendali di cui si tratta, e ciò ad evitare perplessità sorte in sede di applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Di portata più ampia è la norma contenuta nella lettera b) del citato articolo 9 per l'innovazione che apporta al concetto tecnico ed economico che caratterizza le opere di miglioramento fondiario ammettendosi tra le stesse opere di miglioramento anche gli impianti e le attrezzature intese alla valorizzazione dei prodotti della terra. La interdipendenza tra la produzione agricola e la funzionalità degli impianti e delle attrezzature è assicurata anziché dal requisito della ubicazione degli impianti sugli stessi terreni a cui beneficio le costruzioni vengono effettuate, dalla particolare natura del soggetto al quale la norma in parola consente la realizzazione delle iniziative con i benefici d'ordine finanziario, previsti dalle disposizioni legislative.

La stessa norma stabilisce infatti quali soggetti hanno facoltà di ricorrere ai benefici di legge per la costruzione degli impianti ed attrezzature elencati dalla norma medesima. Essi sono gli enti di colonizzazione e le cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari ai quali, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n° 1235, è stato appunto riconosciuto il carattere di cooperative agricole.

La indicazione tassativa dei soggetti non ha però finora consentito che si addivenisse alla costruzione degli impianti medesimi nel nu-

mero che il legislatore e questo Ministero auspicavano.

Questa limitazione nella costruzione di stabilimenti che per i piccoli agricoltori rappresentano soprattutto un efficace mezzo di tutela per i prodotti del lavoro trae i suoi motivi oltre che dalla complessità degli stabilimenti stessi, dalla connessione di problemi di ordine associativo e quindi organizzativo, ai quali le cooperative in specie non trovano una sollecita e soddisfacente soluzione.

E mentre gli sforzi del Ministero per favorire la costruzione di detti stabilimenti non si concretavano come sarebbe stato desiderabile, analoghe iniziative di sicura realizzazione non potevano essere attuate, essendo inibita ai soggetti promotori di esse la facoltà di ricorrere ai benefici di legge. Ci si riferisce cioè ai Consorzi di miglioramento fondiario costituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i quali si presentano indubbiamente idonei e qualificati per la realizzazione di stabilimenti destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli. Infatti tali organismi, avendo per scopo statutario la esecuzione, la manutenzione, e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario ed essendo sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che può intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il loro buon funzionamento e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali), assicurano il buon fine e la massima utilità delle opere alla cui spesa lo Stato medesimo contribuisce. È da tener presente poi che il vincolo associativo dei proprietari inclusi nel comprensorio consortile è elemento positivo per la funzionalità delle opere comuni — quali possono essere gli stabilimenti per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli — in aggiunta al normale interesse dei singoli ad operare per la funzionalità stessa.

Dalle suesposte considerazioni sorge la necessità di integrare l'elencazione dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n° 165, consentendo ai Consorzi di miglioramento fondiario di usufruire dei benefici della norma suddetta.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il testo dell'articolo 9, lettera b) della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente:

« La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - eseguiti da enti di colonizzazione, da consorzi di miglioramento fondiario, e da cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ».